

CAMERA DEI DEPUTATI

———— XVI LEGISLATURA ————

PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati Arturo Mario Luigi PARISI,

"Indizione di un Referendum deliberativo sulle leggi elettorali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica"

Relazione:

Onorevoli Colleghi! - Dal 1993 al 2005 il nostro Paese ha avuto leggi elettorali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica che erano derivate da una consultazione referendaria a larga maggioranza e da una successiva ampia convergenza parlamentare, pure se quest'ultima in alcuni punti aveva disatteso l'indirizzo degli elettori. Nel 2005 si è invece operata una modifica a ristretta maggioranza, anche per questo oggetto di vari e motivate critiche diffuse nel Paese, non ultime quelle della recente 46^a Settimana sociale dei cattolici italiani appena conclusa. Del resto, anche in altri Paesi, buon ultimo il caso inglese, si ritiene opportuno che per varare leggi elettorali politiche che dovrebbero essere destinate a restare invariate per molti anni, contro la logica di interventi rispondenti a momentanee logiche di parte, occorra un passaggio di largo coinvolgimento dei cittadini. All'esempio, che sfocerà in un referendum di indirizzo nel prossimo maggio, ha fatto riferimento Fulco Lanchester nel contributo "Una road map virtuosa per la riforma del sistema elettorale in senso stretto", apparso sulla rivista "Federalismi" lo scorso 21 settembre, richiamando altresì il precedente della nostra legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, sulla base della quale si svolse nel giugno 1989, in concomitanza con le elezioni europee, un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente a tale Parlamento. Una proposta ampiamente apprezzata nel confronto promosso dalla "Lega per l'uninomiale".

Per questa ragione, questo progetto di legge, ripercorre lo schema della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2 (l'articolo 1 per l'indizione, l'articolo 2 per i quesiti, l'articolo 3 per la comunicazione e l'articolo 4 per l'entrata in vigore) innestandovi due scelte precise. In primo luogo, se si vuole affermare il principio di leggi elettorali ampiamente condivise col plusvalore del consenso popolare non si può che ripartire ripristinando la cosiddetta legge Mattarella (art. 5, norma transitoria), configurando alternative a partire da essa. In secondo luogo, il numero di alternative da sottoporre al corpo elettorale, dopo una procedura parlamentare aperta a contributi esterni (articolo 2), deve essere ragionevolmente limitato, in modo analogo a ciò che avviene in Svizzera per i referendum di revisione costituzionale parziale, affinché il risultato sia immediatamente vigente senza ulteriori interventi parlamentari (articolo 4).

Articolo 1
(Indizione del referendum)

1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum avente per oggetto i quesiti determinati dalla procedura di cui all'articolo 2.
2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali del comune, a termini delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, numero 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2
(Procedura per determinare i quesiti)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, le Camere, previo esame delle commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato in seduta congiunta, anche con l'ausilio di audizioni di gruppi, movimenti, associazioni e di esperti, determinano con legge il testo dei tre quesiti da sottoporre ai referendum e la data della consultazione. Nel primo quesito, si sottopone ai cittadini l'alternativa tra le leggi elettorali vigenti e la proposta per la Camera e per il Senato che risulti la più votata. Ogni parlamentare può sottoscrivere e votare una sola proposta. Nel secondo quesito, si sottopone ai cittadini l'alternativa tra le leggi elettorali vigenti e la proposta per la Camera e per il Senato che abbia ottenuto più voti in ordine immediatamente decrescente a quella di cui al quesito precedente. Nel terzo quesito, per il caso in cui in entrambi i quesiti precedenti abbia prevalso l'orientamento favorevole alle proposte di modifica, si sottopone ai cittadini l'alternativa tra le proposte di modifica approvate nei quesiti precedenti.
2. Qualora sia prevalsa una delle proposte di modifica, essa è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dallo svolgimento della consultazione ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Articolo 3
(Comunicazione referendaria)

1. La comunicazione relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonché nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.
2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi

rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni e che abbiano interesse positivo o negativo verso la riforma elettorale. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge ordinaria di applicazione della presente legge costituzionale.

3. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario, entro i termini stabiliti per l'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.

Articolo 4 (Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua definitiva promulgazione.

Articolo 5 (Norma transitoria per la determinazione delle leggi elettorali vigenti)

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.